

Bando REGIONE TOSCANA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014 – 2020

Azione 4.2.1 sub azione a1 dell’Asse 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori”.

Bando “Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili”.

D.D. 7012 del 22/05/2017

D. n. 1) Il sistema intelligente di automazione e controllo può riguardare solo l’illuminazione oppure solo la climatizzazione? Oppure deve riguardare entrambi i sistemi?

R. L’intervento 5.a) indicato all’art. 3.1 del Bando, ovvero il sistema intelligente di automazione e controllo, può riguardare alternativamente l’illuminazione oppure la climatizzazione.

D. n. 2) Vorrei realizzare un impianto fotovoltaico per l’agriturismo che ha un allacciamento alla rete con proprio contatore indipendente. Il codice ATECO attribuito all’attività agritouristica risulta essere 552052 ovviamente diverso da quello dell’attività agricola. Vorrei capire se la nostra attività agritouristica può beneficiare del contributo 40%.

R. Dato l’art. 2.1.1 del Bando, l’attività agritouristica risulta tra le attività agevolabili.

D. n. 3) Nel caso di impresa che ha già iniziato i lavori di efficientamento energetico in un immobile di proprietà, data inizio lavori successiva al 26/04/2016. L’immobile, al momento dell’inizio dei lavori, risultava in visura come “deposito” e quindi non vi era associato nessun codice ATECO. Ad oggi tale unità locale ha un codice ATECO ammissibile tra quelli elencati nel Bando.

Il caso sopradescritto è ammissibile?

R. L’art. 2.2 del Bando specifica che "*il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell’Allegato B- Modello di domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità*", tra i quali, al punto 5, quello di "*esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinataria dell’intervento, un’attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1.1.*"

D. n. 4) È obbligatorio che il codice ATECO dell’immobile oggetto di lavori rimanga lo stesso per tutta la durata del progetto? Eventualmente, questo obbligo perdura anche per un certo numero di anni successivi alla rendicontazione a saldo?

R. È possibile variare il Codice ATECO, purché il nuovo settore di attività rientri tra quelli identificati all’art. 2.1.1 del Bando. In particolare, il punto 13 dell’Allegato J – Schema di contratto, obbliga al mantenimento "*per tutta la durata del progetto nonché per i 5 anni successivi alla rendicontazione del progetto i seguenti requisiti: a) requisiti di cui al punto 12, lett. h, i, l, m;*" dove il punto 12 lett. h si riafferma il requisito di svolgere "un’attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1.1."

D. n. 5) Struttura ricettiva composta da più fabbricati nella quale sono in corso lavori di sostituzione della centrale termica con nuovi generatori a pompa di calore e rifacimento della rete di distribuzione esterna degli impianti di climatizzazione: per i soli generatori saranno richiesti gli incentivi del Conto Termico, è possibile fare domanda al Bando Energia per la parte della distribuzione (scorporandola dagli importi per le macchine)? È possibile inserire in domanda anche un impianto fotovoltaico attualmente in fase di autorizzazione?

R. Premesso il **divieto di cumulo di cui all'art. 3.6**, può inserire i costi relativi ai generatori (che sono non ammissibili a contributo data l'intenzione di avvalersi delle agevolazioni di cui al conto termico) all'interno del piano finanziario tra le spese non ammissibili, imputando invece tutte le altre spese su cui intende richiedere il contributo, sempre se non interessate ad altre forme di agevolazione, alle rimanenti voci di spesa.

D. n. 6) Posto che soggetto richiedente è un agriturismo sito in Toscana, un mero ed unico intervento di installazione di impianto fotovoltaico per autoconsumo è sufficiente per presentare un progetto di efficientamento energetico?

R. Ai sensi dell'art. 3.1 il Bando prevede le seguenti tipologie di interventi ammissibili:

a) Gli interventi attivabili riguarderanno le seguenti tipologie:

- 1a)** isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;
- 2a)** sostituzione di serramenti e infissi;
- 3a)** sostituzione di impianti di climatizzazione con:
 - impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione
 - impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza

4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell'immobile;

5a) sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempreché utilizzanti sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO₂ o inquinanti;

6a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.);

7a) impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento;

b) A completamento degli interventi precedenti possono essere attivati anche i seguenti interventi per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili quali solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile solare senza eccedere i limiti dell'autoconsumo:

- 1b)** impianti solari termici,
- 2b)** impianti geotermici a bassa e media entalpia,
- 3b)** pompe di calore,
- 4b)** impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento energeticamente efficienti,
- 5b)** impianti solari fotovoltaici.

L'impianto solare fotovoltaico è previsto al punto 5b), e sempre all'art.3.1 del Bando si specifica che "gli interventi per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui alla lettera b) devono essere presentati solo nel caso la domanda preveda uno degli interventi di

cui al punto a), pena la non ammissibilità".

D. n. 7) Stiamo per montare un impianto fotovoltaico da 50Kw sul tetto del nostro capannone. Principalmente la corrente prodotta sarà autoconsumata avendo una grande cella frigorifera e 7 camion frigo attaccati quotidianamente alla rete. Vorremmo semplicemente sapere se possiamo partecipare al Bando.

R. Gli interventi attivabili riguarderanno le seguenti tipologie:

a):

- 1a)** isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;
- 2a)** sostituzione di serramenti e infissi;
- 3a)** sostituzione di impianti di climatizzazione con:
 - impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione
 - impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza
- 4a)** sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell'immobile;
- 5a)** sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempreché utilizzanti sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO₂ o inquinanti;
- 6a)** sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.);
- 7a)** impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento;

b) A completamento degli interventi precedenti possono essere attivati anche i seguenti interventi per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili quali solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile solare senza eccedere i limiti dell'autoconsumo:

- 1b)** impianti solari termici,
- 2b)** impianti geotermici a bassa e media entalpia,
- 3b)** pompe di calore,
- 4b)** impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento energeticamente efficienti,
- 5b)** impianti solari fotovoltaici.

Ciascuna domanda potrà prevedere anche più di uno degli interventi di cui all'elenco a) e b).

La produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi di cui all'elenco b) deve essere finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità.

Gli interventi per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui alla lettera b) devono essere presentati solo nel caso la domanda preveda uno degli interventi di cui al punto a), pena la non ammissibilità.

Pertanto, ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, a completamento degli interventi di cui all'elenco a) possono essere attivati anche interventi per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti energetiche rinnovabili finalizzati all'autoconsumo dell'energia necessaria per l'immobile (climatizzazione estiva e invernale, acqua calda sanitaria, illuminazione) ed eventualmente anche all'autoconsumo dell'energia necessaria per i processi produttivi che si svolgono all'interno dell'immobile.

D. n. 8) La pompa di calore, 3b) (pompe di calore), utilizzata per raffrescamento estivo deve essere obbligatoriamente allacciata a fonte rinnovabile (impianto fotovoltaico) o si intende anche allacciabile alla rete elettrica del gestore nazionale?

R. La tipologia di intervento 3b) è ammisible indipendentemente dal tipo di allacciamento (fonte rinnovabile o rete elettrica del gestore nazionale).

D. n. 9) In relazione al punto 6a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.), sono ammesse tende oscuranti schermanti delle finestre interne e/o esterne e se si con quali caratteristiche?

R. Le tipologie d'intervento attivabili sono specificate nel paragrafo 3.1 del Bando.

Ciascuna domanda potrà prevedere anche più di uno degli interventi di cui all'elenco a) e b). La produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi di cui all'elenco b) deve essere finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità.

Gli interventi per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui alla lettera b) devono essere presentati solo nel caso la domanda preveda uno degli interventi di cui al punto a), pena la non ammissibilità.

Pertanto, i sistemi di ombreggiatura rientranti nella tipologia 6a), quali tende oscuranti schermanti delle finestre esterne, possono essere ammissibili fermo restando il rispetto di altri gli altri punti del Bando.

D. n. 10) Nel contributo è compreso anche il rinnovo delle luci nello stabilimento di lavoro con immissione del LED, in quanto la vigente normativa 12464 ne richiede delle precise modifiche?

R. Ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando tra le tipologie di intervento ammissibili rientrano anche sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempreché utilizzanti sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO₂ o inquinanti (intervento 5a).

Ai fini del presente Bando **non sono ammissibili interventi per la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti più efficienti**, anche se associati all'installazione di sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione utilizzanti sensori di luminosità e/o presenza e/o movimento.

D. n. 11) Un'azienda possiede, come indicato nella visura camerale, come codice prioritario 01.21 Coltivazione uva (settore A- Agricoltura) e codice secondario 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (settore I- Attività dei servizi di alloggio e ristorazione).

Il riferimento all'attività prevalente indicato nel Bando è correlato al codice prioritario?

Può l'azienda in questione presentare la domanda in considerazione dell'attività svolta di ristorazione connessa all'azienda agricola?

Le imprese devono esercitare, alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B- Modello di domanda, un'attività identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007, così come indicato nella delibera G.R. n. 643 del 28/07/2014 che approva l'elenco delle attività economiche ATECO 2007 afferenti i due seguenti raggruppamenti

di settori: industria, artigianato, cooperazione e altri settori - turismo, commercio e cultura.

B – Estrazione di minerali da cave e miniere;

C – Attività manifatturiere;

D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;

F – Costruzioni;

G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli, ad esclusione delle categorie 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12 e 45.40.22 e del gruppo 46.1;

H – Trasporto e magazzinaggio;

I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;

J – Servizi di informazione e comunicazione;

M – Attività professionali, scientifiche e tecniche;

N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;

P – Istruzione, limitatamente alla classe 85.52;

Q – Sanità e assistenza sociale, ad esclusione del gruppo 86.1;

R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;

S – Altre attività di servizi, ad esclusione della divisione 94.

Non potranno presentare domanda le imprese appartenenti ai settori economici esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti «de minimis» ed in particolare:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

È escluso il settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ovvero le imprese agricole e forestali che rientrano nel campo di interesse del FEASR e già oggetto di finanziamento tramite il PSR.

È incluso il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) per impianti con potenza installata uguale o superiore ad 1 MW elettrico.

Non è possibile pertanto presentare domanda in considerazione dell'attività svolta di ristorazione connessa all'azienda agricola, che come tale non è prevalente.

Non è possibile neppure presentare domanda data l'attività prevalente, identificata all'interno del settore A- Agricoltura, espressamente esclusa.

D. n. 12) Vorrei sapere se l'efficientamento energetico è valido anche per unità locali catastalmente classificate come abitazioni che l'azienda ha preso in affitto come sedi di rappresentanza.

R. Ai sensi dell'art. 2.1, "ciascuna domanda dovrà riguardare solo una singola unità locale o sede operativa esistente consistente in un singolo edificio (o unità immobiliare) identificato catastalmente come nella scheda tecnica di cui all'Allegato F. L'unità locale o sede operativa esistente oggetto della domanda dovrà essere presente in visura camerale o per i liberi professionisti dovrà corrispondere al luogo di esercizio dell'attività dichiarato nella prevista comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate ai fini IVA alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B- Modello di domanda". Come precisato in nota, inoltre, "ai fini del presente Bando si intende per sede operativa una unità locale nella quale si svolge l'attività economica e in cui si realizzano gli interventi".

D. n. 13) Si chiede se il seguente progetto può essere ammesso. Lavori eseguiti e da completare relativi ad una “SCIA in corso di esecuzione dei lavori” presentata in data 17 giugno 2016, da un’azienda con sede nella Regione Toscana, la quale ha la titolarità esclusiva dell’immobile quale proprietario, riguardante una variante in corso d’opera alla segnalazione certificata di inizio attività del 22/08/2014 e succ. var., che non riguardano parti comuni, con lavori da eseguire relativi a RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO INDUSTRIALE in cui le opere di variante consistono principalmente in “Realizzazione di ampliamento alla volumetria esistente – piccole modifiche interne rispetto a quanto già concessionato/asseverato” da far rientrare negli interventi attivabili: 1a) isolamento termico di strutture orizzontali e verticali; 2a) sostituzione di serramenti e infissi; 3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione.

R. Sono ammissibili solo progetti su una singola unità locale/sede operativa esistente consistente in un edificio (o unità immobiliare) e dotato almeno dell'impianto di climatizzazione invernale e/o estiva, pena la non ammissibilità.

L'avvio dei lavori non deve essere precedente al 26/04/2016, data di presentazione da parte della Regione Toscana della richiesta di modifica del POR alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 65 comma 9 del Reg. UE 1303/2013.

Ricordiamo inoltre che per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori.

A tal fine fa fede la data del primo impegno giuridicamente vincolante riferito alla documentazione di spesa (contratto, conferma d'ordine, o simili).

Sono quindi ammissibili le spese sostenute a partire dal 26/04/2016 purché imputate al progetto oggetto di domanda che, alla data di presentazione della domanda, non deve essere stato portato materialmente a termine o completamente attuato, ai sensi dell'art. 65 comma 6 del Reg. UE 1303/2013, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario. Si ricorda inoltre che il Bando intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento riguardanti l'efficientamento energetico degli immobili, **non mira alla realizzazione di ampliamenti alla volumetria esistente**.

D. n. 14) Il Bando prevede che l'impresa sia attiva al momento della domanda: dunque sono ammesse anche le imprese neocostituite che si insediano in un locale da ristrutturare, purché siano attive?

R. No, sono ammissibili solo progetti su una singola **unità locale/sede operativa esistente** consistente in un edificio (o unità immobiliare); pertanto, non è possibile presentare domande per locali da ristrutturare non ancora identificabili come sedi operative. Come specificato infatti al punto 4 dell'art. 2.2 "Requisiti di ammissibilità": "*la localizzazione della sede operativa o unità locale destinataria dell'intervento deve essere già presente in visura camerale alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B- Modello di domanda*";

D. n. 15) Nell'allegato 1 è evidenziato che "sono ammissibili solo progetti su una singola unità locale/sede operativa esistente consistente in un edificio (o unità immobiliare) e dotato almeno dell'impianto di climatizzazione invernale e/o estiva, pena la non ammissibilità". È strettamente necessario che nell'edificio oggetto dell'intervento sia già installato un impianto di climatizzazione?

R. La presenza dell'impianto di climatizzazione invernale e/o estiva, è prevista dal Bando pena la non ammissibilità.

D. n. 16) Può essere considerato valido ai fini del Bando un investimento che mira a migliorare le prestazioni e i consumi di macchinari necessari alla produzione?

R. Il Bando intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento riguardanti l'efficientamento energetico degli immobili, non mira a migliorare le prestazioni e i consumi di macchinari necessari alla produzione.

D. n. 17) Se l'azienda ha acquistato un immobile all'asta precedentemente destinato ad altra attività e ha deciso di trasformare tutte le fonti energetiche dell'edificio (approvvigionamento di energia elettrica, produzione di acqua calda e riscaldamento), possono essere presi come riferimento i consumi antecedenti dei vecchi impianti?

R. Ai sensi del paragrafo 3.1 sono ammissibili solo progetti su una singola unità locale/sede operativa esistente consistente in un edificio (o unità immobiliare) e dotato almeno dell'impianto di climatizzazione invernale e/o estiva. Inoltre le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto, composto da uno o più interventi sopraccitati, che consegue una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore o uguale al 10%. Tale risparmio dovrà essere riportato nella relazione tecnica o audit energetico ante intervento, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa che ha effettuato lo studio dei consumi energetici ante intervento degli ultimi 3 anni. In tale studio si possono inserire anche valori dei consumi "stimati", purché però nella Relazione Tecnica del progetto di cui all'allegato F si indichi dopo, tra gli altri punti, le caratteristiche tecniche e prestazioni di ciascun intervento con gli obiettivi di risparmio energetico rispetto ai consumi ante intervento e di miglioramento dell'efficienza energetica, i metodi utilizzati per calcolare e quantificare gli obiettivi per effetto di ciascuno degli interventi previsti e la potenza e produzione di energia dell'impianto. All'art. 5.3 poi si specifica che il mancato conseguimento della quota di risparmio energetico pari al

10% rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento di cui al paragrafo 3.1, è causa di non ammissione al beneficio.

D. n. 18) I compressori d'aria rientrano tra progetti di efficientamento energetico finanziabili?

R. Le tipologie d'intervento attivabili sono specificate nel paragrafo 3.1 del Bando. La realizzazione di impianti ad aria compressa non rientra tra tali tipologie.

D. n. 19) Nel caso di interventi eseguiti da Liberi Professionisti qual è la percentuale di contributo a cui è possibile accedere? In quale categoria ricadono fra micro, piccola o media impresa?

R. Il Bando Efficientamento Energetico 2017 è accessibile anche ai liberi professionisti in quanto equiparati alle imprese. Pertanto la percentuale di contributo sarà parametrata alla dimensione di impresa (presumibilmente Micro) dichiarata al punto 24 dell'Allegato B- Modello di domanda e nell'Allegato N- Dichiarazione della dimensione aziendale.

D. n. 20) In caso di accettazione della domanda presentata quali sono i tempi di realizzazione dell'intervento? Ovvero: a dicembre 2017 quando usciranno le graduatorie saprò se la mia domanda è stata accettata. A quel punto quali sono i tempi per concludere i lavori?

Come indicato all'art. 5.5 del Bando, “*ai sensi della L.R. 35/2001, la graduatoria è pubblicata entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande*”. I tempi di realizzazione del progetto sono indicati dal beneficiario nell'Allegato F- Scheda tecnica di progetto nella Sezione 3.5 - Tempi di realizzazione e nella Sezione 5 - Cronoprogramma del progetto. Comunque, ai sensi dell'art. 3.3 del Bando , “*I progetti di investimento dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione dell'aiuto, con possibilità di richieste di proroga adeguatamente motivate che complessivamente non dovranno superare 12 mesi*”.

D. n. 21) Quali sono gli adempimenti da predisporre a cura del progettista tecnico abilitato e quali sono le tempistiche degli stessi?

R. Il Bando, all'art. 4.3 al punto M) DICHIARAZIONE TITOLI ABILITATIVI (All. L) prevede, in fase di presentazione della domanda, l'obbligo di allegare “*la dichiarazione del tecnico che attestì per ciascun intervento la necessità o meno di titolo abilitativo edilizio ed energetico necessario a realizzarlo. In caso di necessità di titolo abilitativo edilizio ed energetico allegare obbligatoriamente il titolo o la richiesta per ottenerlo*”. Inoltre, l'art. 3.1.1 prevede la presentazione di una scheda tecnica di progetto di cui all'Allegato F corredata obbligatoriamente da una relazione tecnica o audit energetico ante intervento e da una relazione tecnica del progetto con la descrizione del progetto e degli obiettivi di risparmio energetico. Ciascuna relazione dovrà essere “*riferita all'immobile oggetto del progetto, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa*”.

D. n. 22) A pag. 6 viene riportato "... Ciascuna impresa potrà presentare al massimo 3 domande": si intendono 3 domande separate per interventi che una impresa effettua sullo stesso immobile o il caso di una azienda che possiede 3 immobili e vanno presentante domande separate (1 per ciascun immobile)?

R. All'art. 2.1 si specifica che: "ciascuna domanda dovrà riguardare solo una singola unità locale o sede operativa esistente consistente in un singolo edificio (o unità immobiliare) identificato catastalmente come nella scheda tecnica di cui all'Allegato F ..."; di conseguenza, partendo dall'esempio in domanda, se un'azienda possiede 3 immobili vanno presentante 3 domande separate.

D. n. 23) C'è un limite al numero di interventi? L'investimento minimo ammissibile è di € 20.000. Esiste un limite massimo?

R. Non sono previste limitazioni al numero di interventi né un tetto massimo all'investimento ammissibile.

D. n. 24) I liberi professionisti non iscritti all'albo/ordine ma con P.IVA in regime ordinario o de minimis possono partecipare?

R. Possono partecipare anche i liberi professionisti non iscritti agli albi/ordini purché rispettino tutti i requisiti di ammissibilità richiesti dal Bando.

D. n. 25) Sono finanziabili gli interventi in un immobile di proprietà di un istituto di leasing (locazione finanziaria) che - con autodichiarazione - autorizza gli interventi per l'efficientamento energetico fatti dall'azienda che utilizza il bene? Esempio specifico: se l'impianto fotovoltaico è acquistato con formula di leasing o noleggio è finanziabile? Se sì, in che modo?

R. La domanda può essere presentata sia dal proprietario dell'immobile che dal soggetto che gestisce l'attività economica (es. affittuario, gestore ecc..) e quindi anche da chi ha la disponibilità di un immobile a seguito di una locazione finanziaria, purché venga presentata anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda e con la quale si assume l'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art. 71 del Regolamento CE 1303/2013 (Allegato Q e Q1). Come specificato chiaramente nell'Allegato G "Spese ammissibili e non ammissibili, rendicontazione", non sono ammissibili le spese per beni acquisiti in leasing. Lo stesso dicasi per i beni noleggiati.

D. n. 26) Dato che un Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento con piena validità legale che riporta il consumo energetico specifico (e, quindi, anche complessivo) di un fabbricato, è possibile utilizzarlo, in assenza di consumi energetici negli ultimi tre anni, quale documento di riferimento riportante i consumi energetici ante intervento?

R. Ai sensi del paragrafo 3.1 sono ammissibili solo progetti su una singola unità locale/sede operativa esistente consistente in un edificio (o unità immobiliare) e dotato almeno dell'impianto di climatizzazione invernale e/o estiva. Inoltre le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto, composto da uno o più interventi sopraccitati, che consegue una quota di

risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore o uguale al 10%. Tale risparmio dovrà essere riportato nella relazione tecnica o audit energetico ante intervento, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa che ha effettuato lo studio dei consumi energetici ante intervento degli ultimi 3 anni. In tale studio si possono inserire anche valori dei consumi "stimati", purché però nella Relazione Tecnica del progetto di cui all'allegato F si indichi dopo, tra gli altri punti, le caratteristiche tecniche e prestazioni di ciascun intervento con gli obiettivi di risparmio energetico rispetto ai consumi ante intervento e di miglioramento dell'efficienza energetica, i metodi utilizzati per calcolare e quantificare gli obiettivi per effetto di ciascuno degli interventi previsti e la potenza e produzione di energia dell'impianto.

Di conseguenza, è possibile utilizzare le informazioni contenute nell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) a giustificazione delle stime contenute nell'Allegato F1- Modello relazione tecnica ante intervento, ma non è possibile non presentare tale allegato pena la non ammissibilità della domanda ai sensi degli art. 4.3 e 5.3 del Bando.

D. n. 27) Si può richiedere il SUPERAMMORTAMENTO per le spese inserite nel progetto di efficientamento energetico?

R. All'art. 3.6 del Bando è previsto che: "*in nessun caso è ammesso il cumulo dei contributi previsti dal presente Bando sugli stessi costi ammissibili con altri contributi o agevolazioni di provenienza provinciale, regionale, nazionale o comunitaria (ad esempio certificati bianchi, detrazione fiscale, etc..)*". Il SUPERAMMORTAMENTO, pur rappresentando una maggiorazione che si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, comportando comunque un vantaggio di natura agevolativa, non può essere cumulato sulle stesse spese agevolate con il presente Bando.

D. n. 28) Tra le spese edili strettamente necessarie e connesse alla realizzazione dell'intervento 1a vi è anche la rimozione e smaltimento dell'amianto nel limite del 20% della spesa dell'intervento. Si intende che la spesa dell'amianto deve essere il 20% della spesa totale dell'intervento 1a comprensiva quindi delle stesse spese per l'amianto, spese tecniche, ecc.? Ad esempio, se ho 100.000,00€ di spese di coibentazione, 22.000,00€ di spese di rimozione e smaltimento amianto e 10.000,00€ di spese tecniche, le spese per l'amianto di 22.000,00€ rientrano nel limite del 20% dell'intervento 1a perché questo è di 132.000,00€ oppure sfornano il limite del 20% perché deve essere relazionato a 100.000,00€ delle spese per la coibentazione?

R. Dato l'esempio posto: le spese per l'amianto di 22.000,00€ rientrano nel limite del 20% dell'intervento 1a perché questo è complessivamente di 132.000,00€.

D. n. 29) Sulla tipologia di interventi ammissibili è indicato al punto 1a) Isolamento termico di strutture orizzontali e verticali. Non è chiaro se siano ammissibili le spese anche per singolo intervento su struttura orizzontale (per esempio, solo coibentazione della copertura) o struttura verticale (per esempio, solo coibentazione di pareti esterne), tenendo sempre presente il rispetto della percentuale minima di quota di risparmio energetico.

R. Sono ammissibili le spese sostenute per l'isolamento termico anche della sola struttura orizzontale o verticale.

D. n. 30) Sulla tipologia di interventi ammissibili è indicato al punto 5b) Impianti solari fotovoltaici e successivamente è specificato che la produzione di energia elettrica derivante dagli stessi ...deve essere finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità. Il meccanismo di Scambio Sul Posto (SSP) è in contrapposizione con tale indicazione?

R. Come indicato all'art. 3.1 del Bando, confermiamo che “*la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi di cui all'elenco b) deve essere finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità*”.

D. n. 31) Accertato che le spese di rimozione e smaltimento dell'amianto ricadono nei limiti stabiliti tra quelle ammissibili, al fine di stimare il punteggio di un eventuale progetto da presentare alla richiesta del contributo vorrei avere la conferma che esso comporti anche la premialità prevista al criterio 1 per i benefici ambientali in termini di tutela della qualità dell'aria.

R. L'art. 5.4.2 del Bando riporta tra i criteri di premialità al punto 1 "*Progetti con benefici ambientali anche in termini di tutela della qualità dell'aria, del suolo, dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico*" e successivamente specifica che "*il raggiungimento dei benefici ambientali (riduzione emissioni di sostanze climalteranti e inquinanti diverse da quelle indicate alla sezione 3.3 dell'Allegato F, riduzione impatto acustico, superficie copertura in amianto rimossa in mq, etc.) dovrà essere illustrato e comprovato anche in termini numerici nella scheda tecnica di progetto di cui all'Allegato F e nella relazione tecnica del progetto*".

D. n. 32) Nel caso in cui un'impresa sia proprietaria e abbia la propria attività economica in una porzione di un capannone, può sostenere le spese per la coibentazione dell'intero tetto? L'immobile è composto da 2 piani ciascuno di 800mq, l'impresa in questione dispone di 1.000mq rispetto a 1.600mq totali (dispone di 400mq al piano terra e 600mq nel primo piano sottotetto). Gli altri proprietari sono disponibili alla realizzazione del progetto da parte dell'impresa in questione. Questa impresa può sostenere tutte le spese e rendicontarle? Non può partecipare al Bando perché non ha la disponibilità dell'intero immobile? Può realizzare l'intervento per i soli millesimi di sua proprietà? Può realizzare l'intero intervento e rendicontarlo per intero fermo restando che verrà finanziato per la sola parte relativa ai suoi millesimi?

R. È necessario avere la disponibilità dell'intero immobile e non di quota parte, per poter presentare, tra le spese ammissibili, le spese per la coibentazione dell'intero tetto. È possibile presentare domanda per la quota lavori di propria competenza e limitatamente alle spese direttamente fatturabili alla stessa impresa proponente.

D. n. 33) Per il calcolo del plafond *de minimis* di un'impresa, la normativa fa riferimento al concetto di impresa unica. Vuole dire che se l'impresa richiedente il contributo ha un'impresa collegata, sommo i contributi in *de minimis* ricevuti ma se invece l'impresa ha una associata non sommo nulla, nemmeno in percentuale di associazione?

R. Per il calcolo del plafond *de minimis* di un'impresa è necessario fare riferimento alle sole imprese controllanti o controllate e non alle associate.

D. n. 34) Per il punteggio dell'incremento occupazionale, devo confrontare le ULA al momento della domanda con le ULA al momento della rendicontazione? Per ULA al momento della domanda, si intendono le ULA degli ultimi 12 mesi o le ULA dell'ultimo esercizio chiuso? Lo stesso metodo si utilizza al momento della rendicontazione?

R. Per i punteggi dell'incremento occupazionale: è necessario calcolare le ULA aggiuntive, cioè l'incremento occupazionale avvenuto durante la realizzazione del progetto (come da cronoprogramma: dalla data di inizio a quella di fine investimento).

Ai sensi della L.R. 35/2000 art. 8 bis, l'impresa dovrà inoltre mantenere l'incremento occupazionale realizzato per i cinque anni successivi al completamento dell'investimento regolarmente rendicontato, pena la revoca del contributo.

D. n. 35) Capannone artigianale attualmente in fase di lavori di riqualificazione energetica (previsti nel Bando), il dubbio riguarda i consumi pre-intervento: la ditta in questione ha acquistato l'immobile da un'altra azienda ed era inutilizzato da circa 3 anni (dotato di impianto termico), a fine lavori vi sposteranno la sede principale della ditta; non abbiamo quindi una rendicontazione recente dei consumi effettivi: la sola stima del tecnico dei consumi ante-post intervento è sufficiente?

R. Ai sensi del paragrafo 3.1 sono ammissibili solo progetti su una singola unità locale/sede operativa esistente consistente in un edificio (o unità immobiliare) e dotato almeno dell'impianto di climatizzazione invernale e/o estiva. Inoltre le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto, composto da uno o più interventi sopraccitati, che consegna una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore o uguale al 10%. Tale risparmio dovrà essere riportato nella relazione tecnica o audit energetico ante intervento, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa che ha effettuato lo studio dei consumi energetici ante intervento degli ultimi 3 anni. In tale studio si possono inserire anche valori dei consumi "stimati", purché però nella Relazione Tecnica del progetto di cui all'allegato F si indichi dopo, tra gli altri punti, le caratteristiche tecniche e prestazioni di ciascun intervento con gli obiettivi di risparmio energetico rispetto ai consumi ante intervento e di miglioramento dell'efficienza energetica, i metodi utilizzati per calcolare e quantificare gli obiettivi per effetto di ciascuno degli interventi previsti e la potenza e produzione di energia dell'impianto. All'art. 5.3 poi si specifica che il mancato conseguimento della quota di risparmio energetico pari al 10% rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento di cui al paragrafo 3.1, è causa di non ammissione al beneficio;

D. n. 36) Se l'immobile su cui si intendono eseguire interventi di efficientamento energetico, è stato appena acquistato, come si ovvia alla mancanza di uno storico dei consumi energetici ante intervento degli ultimi 3 anni, può fare una stima il tecnico? Oppure si può prendere a riferimento documentazione della ditta che precedentemente occupava l'immobile?

R. Ai sensi del paragrafo 3.1 sono ammissibili solo progetti su una singola unità locale/sede operativa esistente consistente in un edificio (o unità immobiliare) e dotato almeno dell'impianto di climatizzazione invernale e/o estiva. Inoltre le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto, composto da uno o più interventi sopraccitati, che consegna una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore o uguale al 10%. Tale risparmio dovrà essere riportato nella relazione tecnica o audit energetico ante intervento, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa che ha

effettuato lo studio dei consumi energetici ante intervento degli ultimi 3 anni. In tale studio si possono inserire anche valori dei consumi "stimati", purché però nella Relazione Tecnica del progetto di cui all'allegato F si indichi dopo, tra gli altri punti, le caratteristiche tecniche e prestazioni di ciascun intervento con gli obiettivi di risparmio energetico rispetto ai consumi ante intervento e di miglioramento dell'efficienza energetica, i metodi utilizzati per calcolare e quantificare gli obiettivi per effetto di ciascuno degli interventi previsti e la potenza e produzione di energia dell'impianto. All'art. 5.3 poi si specifica che il mancato conseguimento della quota di risparmio energetico pari al 10% rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento di cui al paragrafo 3.1, è causa di non ammissione al beneficio.

D. n. 37) Se l'azienda ha acquistato un immobile all'asta precedentemente destinato ad altra attività e ha deciso di trasformare tutte le fonti energetiche dell'edificio (approvvigionamento di energia elettrica, produzione di acqua calda e riscaldamento), possono essere presi come riferimento i consumi antecedenti dei vecchi impianti?

R. Ai sensi del paragrafo 3.1 sono ammissibili solo progetti su una singola unità locale/sede operativa esistente consistente in un edificio (o unità immobiliare) e dotato almeno dell'impianto di climatizzazione invernale e/o estiva. Inoltre le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto, composto da uno o più interventi sopracitati, che consegue una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore o uguale al 10%. Tale risparmio dovrà essere riportato nella relazione tecnica o audit energetico ante intervento, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa che ha effettuato lo studio dei consumi energetici ante intervento degli ultimi 3 anni. In tale studio si possono inserire anche valori dei consumi "stimati", purché però nella Relazione Tecnica del progetto di cui all'allegato F si indichi dopo, tra gli altri punti, le caratteristiche tecniche e prestazioni di ciascun intervento con gli obiettivi di risparmio energetico rispetto ai consumi ante intervento e di miglioramento dell'efficienza energetica, i metodi utilizzati per calcolare e quantificare gli obiettivi per effetto di ciascuno degli interventi previsti e la potenza e produzione di energia dell'impianto. All'art. 5.3 poi si specifica che il mancato conseguimento della quota di risparmio energetico pari al 10% rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento di cui al paragrafo 3.1, è causa di non ammissione al beneficio.

D. n. 38) Ci chiedevamo se partecipare a questo Bando regionale “Por Fesr 2014-2020, Bando efficientamento energetico 2017”, potesse essere incompatibile per l'ottenimento poi del finanziamento Invitalia.

R. All'art. 3.6 del Bando è previsto che: “*in nessun caso è ammesso il cumulo dei contributi previsti dal presente Bando sugli stessi costi ammissibili con altri contributi o agevolazioni di provenienza provinciale, regionale, nazionale o comunitaria (ad esempio certificati bianchi, detrazione fiscale, etc..)*”.

D. n. 39) Un'azienda che ha rinunciato con motivazione valida al finanziamento ottenuto con il precedente Bando e pagato quanto dovuto alla Regione Toscana, può ripresentare domanda con il nuovo Bando, uscito il 01/06/2017?

R. L'impresa può ripresentare domanda, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità previste.

D. n. 40) L'installazione di un condizionatore a split classico per il condizionamento di un ufficio inserito all'interno di un aeroporto, può considerarsi intervento ammissibile?

R. Ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando,

a) Gli interventi attivabili riguarderanno le seguenti tipologie:

- 1a)** isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;
- 2a)** sostituzione di serramenti e infissi;
- 3a)** sostituzione di impianti di climatizzazione con:
 - impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione
 - impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza
- 4a)** sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell'immobile;
- 5a)** sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempreché utilizzanti sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO₂ o inquinanti;
- 6a)** sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.);
- 7a)** impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento;

b) A completamento degli interventi precedenti possono essere attivati anche i seguenti interventi per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili quali solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile solare senza eccedere i limiti dell'autoconsumo:

- 1b)** impianti solari termici,
- 2b)** impianti geotermici a bassa e media entalpia,
- 3b)** pompe di calore,
- 4b)** impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento energeticamente efficienti,
- 5b)** impianti solari fotovoltaici.

Pertanto, ai sensi del paragrafo 3.1 del presente Bando, sono ammissibili interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione e/o con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza.

Inoltre, ai sensi del paragrafo 3.2 del Bando "non sono ammessi progetti che comportano spese ammissibili totali inferiori a 20.000,00 euro".

D. n. 41) Sono ammesse le attività di Agriturismo?

R. Dato l'art. 2.1.1 del Bando, l'attività agritouristica risulta tra le attività agevolabili.

D. n. 42) Il cliente deve ancora formare l'impresa che eventualmente parteciperebbe al Bando. In tal caso, la capacità economico-finanziaria viene sostituita dal valore del capitale sociale?

R. Come indicato nell'allegato A "per le imprese di nuova costituzione, in luogo del Patrimonio Netto, si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo, qualora alla data di presentazione della domanda non sia ancora avvenuta l'approvazione del bilancio relativo al primo

esercizio". Tuttavia, il Paragrafo 2.2 prevede tra i requisiti di ammissibilità “essere impresa attiva già alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B- Modello di domanda...”.

D. n. 43) Il fatto che l'immobile dell'impresa di nuova costituzione fosse disabitato da circa 4-5 anni può essere d'ostacolo all'analisi dei consumi ante intervento? Se venisse recuperato il materiale necessario, è possibile fare un'analisi dei consumi nei periodi in cui l'immobile era abitato? Se no, è possibile ricorrere ad altri sistemi/metodi di calcolo per poter descrivere la situazione attuale?

R. Per quanto concerne il calcolo del risparmio energetico, ai sensi del paragrafo 3.1 le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto che consegue una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore o uguale al 10%. Tale risparmio dovrà essere riportato nella relazione tecnica o audit energetico ante intervento, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa che ha effettuato lo studio dei consumi energetici ante intervento degli ultimi 3 anni. In tale studio si possono inserire anche valori dei consumi “stimati in assenza di misuratori dedicati”, purché però nella Relazione Tecnica del progetto di cui all'allegato F si indichi dopo, tra gli altri punti, le caratteristiche tecniche e prestazioni di ciascun intervento con gli obiettivi di risparmio energetico rispetto ai consumi ante intervento e di miglioramento dell'efficienza energetica, i metodi utilizzati per calcolare e quantificare gli obiettivi per effetto di ciascuno degli interventi previsti e la potenza e produzione di energia dell'impianto.

D. n. 44) L'impresa agricola (o imprenditore agricolo) è fra i soggetti ammessi?

R. Le imprese devono esercitare, alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B- Modello di domanda, un'attività identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007, così come indicato nella delibera G.R. n. 643 del 28/07/2014 che approva l'elenco delle attività economiche ATECO 2007 afferenti i due seguenti raggruppamenti di settori: industria, artigianato, cooperazione e altri settori - turismo, commercio e cultura.

- B – Estrazione di minerali da cave e miniere;
- C – Attività manifatturiere;
- D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
- E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;
- F – Costruzioni;
- G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli, ad esclusione delle categorie 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12 e 45.40.22 e del gruppo 46.1;
- H – Trasporto e magazzinaggio;
- I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
- J – Servizi di informazione e comunicazione;
- M – Attività professionali, scientifiche e tecniche;
- N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;
- P – Istruzione, limitatamente alla classe 85.52;
- Q – Sanità e assistenza sociale, ad esclusione del gruppo 86.1;

R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;

S – Altre attività di servizi, ad esclusione della divisione 94.

Non potranno presentare domanda le imprese appartenenti ai settori economici esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti «de minimis» ed in particolare:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

È escluso il settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ovvero le imprese agricole e forestali che rientrano nel campo di interesse del FEASR e già oggetto di finanziamento tramite il PSR.

È incluso il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) per impianti con potenza installata uguale o superiore ad 1 MW elettrico.

Non è possibile quindi presentare domanda se l'attività prevalente è identificata all'interno del settore A- Agricoltura, espressamente esclusa.

D. n. 45) Vorrei sapere se rientra tra le attività finanziabili la sostituzione e lo smaltimento di una copertura in amianto con realizzazione di impianto fotovoltaico in un'attività dove sono presenti celle frigorifere per la lavorazione della carne.

R. Ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando,

a) Gli interventi attivabili riguarderanno le seguenti tipologie:

- 1a)** isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;
- 2a)** sostituzione di serramenti e infissi;
- 3a)** sostituzione di impianti di climatizzazione con:
 - impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione
 - impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza
- 4a)** sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell'immobile;
- 5a)** sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione

- interna sempreché utilizzanti sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO₂ o inquinanti;
- 6a)** sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.);
- 7a)** impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento;

b) A completamento degli interventi precedenti possono essere attivati anche i seguenti interventi per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili quali solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile solare senza eccedere i limiti dell'autoconsumo:

- 1b)** impianti solari termici,
- 2b)** impianti geotermici a bassa e media entalpia,
- 3b)** pompe di calore,
- 4b)** impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento energeticamente efficienti,
- 5b)** impianti solari fotovoltaici.

Ciascuna domanda potrà prevedere anche più di uno degli interventi di cui all'elenco a) e b).

La produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi di cui all'elenco b) deve essere finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità.

Gli interventi per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui alla lettera b) devono essere presentati solo nel caso la domanda preveda uno degli interventi di cui al punto a), pena la non ammissibilità.

Il paragrafo 3.4 del Bando, relativamente alle spese ammissibili, indica quanto segue: “In particolare tra le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda sono ammesse anche le spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto purché riferite a edifici costruiti o oggetto di interventi prima del 28/04/1992 (Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”) e comunque complessivamente non superiori al 20% delle spese ammissibili del relativo intervento. Per il dettaglio delle spese si rimanda all’Allegato G del Bando “Spese ammissibili, non ammissibili e rendicontazione”.

Infine, il paragrafo 2.1.1 del Bando afferma che “le imprese che potranno presentare domanda devono esercitare, alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell’Allegato B- Modello di domanda, un’attività identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007, così come indicato nella delibera G.R. n. 643 del 28/07/2014 che approva l’elenco delle attività economiche ATECO 2007 afferenti i due seguenti raggruppamenti di settori: industria, artigianato, cooperazione e altri settori - turismo, commercio e cultura.

B – Estrazione di minerali da cave e miniere;

C – Attività manifatturiere;

D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento;

F – Costruzioni;

G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli, ad esclusione delle categorie 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12 e 45.40.22 e del gruppo 46.1;

H – Trasporto e magazzinaggio;
I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
J – Servizi di informazione e comunicazione;
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche;
N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese;
P – Istruzione, limitatamente alla classe 85.52;
Q – Sanità e assistenza sociale, ad esclusione del gruppo 86.1;
R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;
S – Altre attività di servizi, ad esclusione della divisione 94.

D. n. 46) Il progetto consiste nell'installazione di un sistema di trigenerazione consistente in un cogeneratore, installato l'anno scorso, ed un assorbitore, da installare quest'anno, che trasforma l'impianto di cogenerazione in un impianto di trigenerazione. Si chiede conferma se è possibile presentare domanda per il solo progetto dell'assorbitore, che da solo realizza la trigenerazione?

R. Ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, confermiamo che non sono ammissibili impianti diversi da dagli impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento.

D. n. 47) Una ONLUS può presentare domanda per il Bando?

R. Possono presentare domanda, in forma singola, le Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI) e le Grandi Imprese (GI) oppure i Liberi Professionisti in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica (come da Delibera di Giunta Regionale n. 240 del 20/3/2017).
L'art. 2.2, punto 5, del Bando richiede tra i requisiti di ammissibilità di essere, alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B- Modello di domanda, *“regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA o REA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1.1.”*.

Al riguardo si ricorda inoltre che, sempre in base all'art. 2.2, penultimo capoverso, *“per gli iscritti al solo registro delle imprese REA il possesso dei requisiti di cui ai punti 3), 7) e 16) deve essere attestato a pena di non ammissibilità da parte dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità”*.

D. n. 48) Un'associazione, proprietaria dell'immobile, rientra nelle categorie consentite?

R. Ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando *“possono presentare domanda, in forma singola, le Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI) e le Grandi Imprese (GI) oppure i Liberi Professionisti”* in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica (come da Delibera di Giunta Regionale n. 240 del 20/3/2017).

Inoltre, l'art. 2.2 punto 5 del Bando richiede tra i requisiti di ammissibilità di essere, alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B- Modello di domanda, *“regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA o REA territorialmente competente ed*

esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1.1.”.

Al riguardo si ricorda inoltre che, sempre in base all'art. 2.2, penultimo capoverso, “*per gli iscritti al solo registro delle imprese REA il possesso dei requisiti di cui ai punti 3), 7) e 16) deve essere attestato a pena di non ammissibilità da parte dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità*”.

D. n. 49) Socio di un istituto buddista, che si cataloga come associazione, è un'azienda s.r.l. che gestisce tutte le attività commerciali esterne all'istituto (es. affitto di un rudere per i discepoli). È possibile accedere al Bando tramite questa s.r.l. o direttamente dall'associazione?

R. Ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando “*possono presentare domanda, in forma singola, le Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI) e le Grandi Imprese (GI) oppure i Liberi Professionisti*” in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica (come da Delibera di Giunta Regionale n. 240 del 20/3/2017).

Inoltre, l'art. 2.2 punto 5 del Bando richiede tra i requisiti di ammissibilità di essere, alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B- Modello di domanda, “*regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA o REA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1.1.*”.

Al riguardo si ricorda inoltre che, sempre in base all'art. 2.2, penultimo capoverso, “*per gli iscritti al solo registro delle imprese REA il possesso dei requisiti di cui ai punti 3), 7) e 16) deve essere attestato a pena di non ammissibilità da parte dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità*”.

D. n. 50) Interventi quali l'installazione di un produttore di acqua calda a pompa di calore, la sostituzione degli infissi ed - eventualmente - l'impianto di riscaldamento in pompa di calore nuovo, possono rientrare tra quelli ammessi dal Bando? Dato che la superficie utile del bar “nuovo” sarà ben superiore a quella ante intervento, vi è da capire se il Bando si può estendere a porzioni nuove (dove vengono fatti quindi lavori di miglioramento ex novo) e per le quali non è possibile valutare un miglioramento rispetto ad un progresso.

R. Rispondiamo per punti ai quesiti posti.

1) In base al paragrafo 3.1 del Bando,

a) Gli interventi attivabili riguarderanno le seguenti tipologie:

1a) isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;

2a) sostituzione di serramenti e infissi;

3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con:

- impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione

- impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza

4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di

riscaldamento dell'immobile;

5a) sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempreché utilizzanti sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO₂ o inquinanti;

6a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.);

7a) impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento;

b) A completamento degli interventi precedenti possono essere attivati anche i seguenti interventi per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili quali solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile solare senza eccedere i limiti dell'autoconsumo:

1b) impianti solari termici,

2b) impianti geotermici a bassa e media entalpia,

3b) pompe di calore,

4b) impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento energeticamente efficienti,

5b) impianti solari fotovoltaici.

Ciascuna domanda potrà prevedere anche più di uno degli interventi di cui all'elenco a) e b).

2) Sempre ai sensi del paragrafo 3.1, “sono ammissibili solo progetti su una singola unità locale/sede operativa esistente consistente in un edificio (o unità immobiliare) e dotato almeno dell'impianto di climatizzazione invernale e/o estiva, pena la non ammissibilità”. Per quanto concerne il calcolo del risparmio energetico, le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto che consegue una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore o uguale al 10%. Tale risparmio dovrà essere riportato nella relazione tecnica o audit energetico ante intervento, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa che ha effettuato lo studio dei consumi energetici ante intervento degli ultimi 3 anni. In tale studio si possono inserire anche valori dei consumi “stimati in assenza di misuratori dedicati”, purché però nella Relazione Tecnica del progetto di cui all'allegato F si indichi dopo, tra gli altri punti, le caratteristiche tecniche e prestazioni di ciascun intervento con gli obiettivi di risparmio energetico rispetto ai consumi ante intervento e di miglioramento dell'efficienza energetica, i metodi utilizzati per calcolare e quantificare gli obiettivi per effetto di ciascuno degli interventi previsti e la potenza e produzione di energia dell'impianto.

D. n. 51) La domanda di finanziamento può essere presentata da un'ATI (= Associazione Temporanea d'impresa)?

R. Ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando "possono presentare domanda, in forma singola, le Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI) e le Grandi Imprese (GI) o i Liberi Professionisti".

D. n. 52) Un Impianto Fotovoltaico, progettato come intervento aggiuntivo ed avente i requisiti del Bando, può essere installato su Pensiline adibite a copertura di un parcheggio al servizio dell'azienda? Questo perché un nostro cliente, essendo in zona di tutela ambientale, la Sovrintendenza non gli permette, appunto per vincoli ambientali, l'installazione sulla copertura della sua struttura aziendale, ma solo sul Parcheggio.

R. In base al paragrafo 3.1 del Bando,

a) Gli interventi attivabili riguarderanno le seguenti tipologie:

- 1a)** isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;
- 2a)** sostituzione di serramenti e infissi;
- 3a)** sostituzione di impianti di climatizzazione con:
 - impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione
 - impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza
- 4a)** sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell'immobile;
- 5a)** sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempreché utilizzanti sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO2 o inquinanti;
- 6a)** sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.);
- 7a)** impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento;

b) A completamento degli interventi precedenti possono essere attivati anche i seguenti interventi per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili quali solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile solare senza eccedere i limiti dell'autoconsumo:

- 1b)** impianti solari termici,
- 2b)** impianti geotermici a bassa e media entalpia,
- 3b)** pompe di calore,
- 4b)** impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento energeticamente efficienti,
- 5b)** impianti solari fotovoltaici.

Ciascuna domanda potrà prevedere anche più di uno degli interventi di cui all'elenco a) e b).

La produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi di cui all'elenco b) deve essere finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità.

Gli interventi per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui alla lettera b) devono essere presentati solo nel caso la domanda preveda uno degli interventi di cui al punto a), pena la non ammissibilità.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2.1, “*ciascuna domanda dovrà riguardare solo una singola unità locale o sede operativa esistente consistente in un singolo edificio (o unità immobiliare) identificato catastalmente come nella scheda tecnica di cui all'Allegato F. L'unità locale o sede operativa esistente oggetto della domanda dovrà essere presente in visura camerale o per i liberi professionisti dovrà corrispondere al luogo di esercizio dell'attività dichiarato nella prevista comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate ai fini IVA alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B- Modello di domanda*”.

L'impianto fotovoltaico può essere installato sulle pensiline adibite a copertura di un parcheggio al servizio dell'azienda, purché facciano parte della stessa unità immobiliare identificata catastalmente ed inserita nella scheda tecnica di cui all'Allegato F, di cui il richiedente ha piena disponibilità.

D. n. 53) Il progetto prevede la conversione da caldaia a gasolio a impianto elettrico per il riscaldamento dell'edificio alimentato da pannelli fotovoltaici. L'uso della caldaia resterà dedicato alla sola produzione. Si interviene sulle strutture orizzontali con la coibentazione del tetto (contenente amianto che sarà sostituito completamente) per poi predisporre l'impianto fotovoltaico.

Possiamo definire l'impianto di riscaldamento da sostituire in linea con le richieste del Bando?

R. In base al paragrafo 3.1 del Bando,

a) Gli interventi attivabili riguarderanno le seguenti tipologie:

- 1a)** isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;
- 2a)** sostituzione di serramenti e infissi;
- 3a)** sostituzione di impianti di climatizzazione con:
 - impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione
 - impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza

4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell'immobile;

5a) sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempreché utilizzanti sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO₂ o inquinanti;

6a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.);

7a) impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento;

b) A completamento degli interventi precedenti possono essere attivati anche i seguenti interventi per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili quali solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile solare senza eccedere i limiti dell'autoconsumo:

- 1b)** impianti solari termici,
- 2b)** impianti geotermici a bassa e media entalpia,
- 3b)** pompe di calore,
- 4b)** impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento energeticamente efficienti,
- 5b)** impianti solari fotovoltaici.

Gli interventi per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui alla lettera b) devono essere presentati solo nel caso la domanda preveda uno degli interventi di cui al punto a), pena la non ammissibilità.

Pertanto, se l'intervento prevede l'utilizzo del solo impianto fotovoltaico per il riscaldamento, tale intervento non è ammissibile in quanto gli impianti solari fotovoltaici rientrano negli interventi di tipologia b) che devono essere necessariamente complementari alla realizzazione di uno o più interventi della linea a).

D. n. 54) L'impianto fotovoltaico può avere una dimensione tale che garantisca l'autoconsumo di tutta l'impresa (composta da altri edifici) o deve garantire l'autoconsumo del singolo edificio oggetto dell'intervento?

R. Ai sensi dell'art. 2.1 del Bando, “*ciascuna domanda dovrà riguardare solo una singola unità locale o sede operativa esistente consistente in un singolo edificio (o unità immobiliare) identificato catastalmente come nella scheda tecnica di cui all'Allegato F*”. Il suddetto articolo, inoltre, prevede che “*ciascuna impresa potrà presentare al massimo 3 domande*”.

D. n. 55) Il calcolo per l'autoconsumo è basato sul consumo annuo considerando lo scambio sul posto o fa riferimento all'energia usata in modo diretto?

R. Il requisito di autoconsumo, che deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella relazione post intervento del progetto (Allegato F2), sussiste quando il fabbisogno energetico dell'impresa è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto.

D. n. 56) I costi sostenuti per acquisto di materiali antecedenti alla data di avvio lavori, ma successivi al 26/04/2016, sono da considerarsi ammissibili?

R. In linea generale, come indicato nell'Allegato G – Spese ammissibili, non ammissibili e rendicontazione, “*sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 26/04/2016 purché imputate al progetto oggetto di domanda*”. Più precisamente, la nota n. 21 all'art 3.3 del Bando specifica “*avvio dei lavori: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima...*”

D. n. 57) Se un'azienda ha già installato un impianto solare fotovoltaico esistente nella propria unità produttiva (pertanto non sarebbe possibile inserire nel progetto le spese di acquisto e prima installazione dell'impianto). Dopo alcuni mesi di operatività, l'azienda si rende conto che la posizione di installazione non è ottimale e non permette all'impianto di operare con efficienza. A questo punto, l'azienda individua una diversa posizione all'interno dell'unità produttiva che permetterebbe di aumentare sensibilmente il rendimento dell'impianto solare fotovoltaico. L'azienda vorrebbe quindi finanziare la spesa per lo smontaggio dell'impianto solare fotovoltaico e il suo rimontaggio nella nuova posizione, spesa che produrrebbe una maggiore efficienza energetica come previsto dal Bando. Ovviamente, accompagnerebbe il progetto anche con almeno un intervento previsto al punto a) del Bando.

R. In base al paragrafo 3.1 del Bando,

a) Gli interventi attivabili riguarderanno le seguenti tipologie:

- 1a) isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;
- 2a) sostituzione di serramenti e infissi;
- 3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con:
 - impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione
 - impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza
- 4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell'immobile;
- 5a) sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempreché utilizzanti sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di

umidità, CO2 o inquinanti;

6a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.);

7a) impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento;

b) A completamento degli interventi precedenti possono essere attivati anche i seguenti interventi per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili quali solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile solare senza eccedere i limiti dell'autoconsumo:

1b) impianti solari termici,

2b) impianti geotermici a bassa e media entalpia,

3b) pompe di calore,

4b) impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento energeticamente efficienti,

5b) impianti solari fotovoltaici.

Ciascuna domanda potrà prevedere anche più di uno degli interventi di cui all'elenco a) e b).

La produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi di cui all'elenco b) deve essere finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità.

Gli interventi per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui alla lettera b) devono essere presentati solo nel caso la domanda preveda uno degli interventi di cui al punto a), pena la non ammissibilità.

Ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando, si conferma che non sono ammissibili interventi di smontaggio dell'impianto solare fotovoltaico e il suo rimontaggio nella nuova posizione.

D. n. 58) Avrei necessità di sapere il peso percentuale in termini di importo (o di altre variabili) tra le tipologie di interventi ammessi tipologie a) e b) del Bando; questo ben sapendo che i secondi sono attivabili solo a completamento dei primi.

R. Non sono previsti pesi percentuali in termini di importo (o di altre variabili) tra le tipologie di intervento di cui all'elenco a) e b)

D. n. 59) Avrei necessità di sapere se, fermo restando tutte le altre condizioni richieste dal Bando, modifiche/aggiornamenti al codice ATECO in corso d'opera (in quanto quello attuale non rispecchia l'effettiva attività esercitata dall'azienda) sono ostative ai fini della partecipazione al Bando?

R. Il paragrafo 2.2 del Bando, relativamente ai requisiti di ammissibilità, prevede che “*il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedentemente tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B- Modello di domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità*”, ed in particolare “*essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA o REA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1.1. Nel caso di liberi professionisti essere regolarmente iscritto al relativo*

albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge ed essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, e di esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente rientrante nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1.1”.

D. n. 60) Società in nome collettivo costituita da 2 mesi. Andrà a svolgere un' attività di ristorazione in un'unità immobiliare di proprietà nella quale, fino a 6 mesi prima, veniva svolta la medesima attività da un'altra impresa. Nell'immobile di proprietà, dove già esiste un impianto di riscaldamento/refrigerazione, la società effettuerà dei lavori di ristrutturazione, tra cui interventi sull'efficientamento energetico.

A) Trattandosi di newco senza un bilancio ancora chiuso, come si calcola il PN ai fini della verifica della capacità economico finanziaria?

B) Dal momento che nell'immobile esiste già un impianto di riscaldamento, è ammisible la relazione di un tecnico professionista che dimostri il risparmio energetico?

R.

A) Il paragrafo 4.3 del Bando richiede alla sez. H), “*per le imprese che, alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B- Modello di domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo*”.

B) Il paragrafo 3.1.1 del Bando prevede quanto segue:

La scheda tecnica di progetto di cui all'Allegato F, dovrà essere corredata obbligatoriamente dai seguenti allegati:

(1) relazione tecnica o audit energetico ante intervento riferita all'immobile oggetto del progetto, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa, contenente obbligatoriamente lo studio dei consumi energetici ante intervento degli ultimi 3 anni. La relazione tecnica o l'audit energetico ante intervento dovrà comunque contenere gli elementi minimi del modello di cui all'Allegato F1;

(2) relazione tecnica del progetto riferita all'immobile oggetto del progetto, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa, con la descrizione del progetto e degli obiettivi di risparmio energetico, di miglioramento dell'efficienza energetica, di potenza e produzione di energia nonché di riduzione delle emissioni di sostanze climalteranti e inquinanti.

La relazione tecnica del progetto dovrà comunque contenere gli elementi minimi del modello di cui all'Allegato F2.

D. n. 61) Se l'impresa effettua un investimento di € 8.000,00 come sostituzione di impianto di climatizzazione (intervento tipologia a) e € 105.000,00 come impianto solare fotovoltaico di €, il progetto è ammisible? E il contributo viene calcolato sul totale dell'investimento (8.000,00+105.000,00)?

R. Il paragrafo 3.2 del Bando prevede che siano ammessi progetti “*che comportano spese ammissibili totali inferiori a 20.000,00 euro*”, pertanto questo limite si riferisce al totale delle spese ammissibili risultanti dal piano finanziario. Tuttavia, il paragrafo 3.1 del Bando prevede quanto segue:

b) A completamento degli interventi precedenti possono essere attivati anche i seguenti interventi

per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili quali solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile solare senza eccedere i limiti dell'autoconsumo:

- 1b)** impianti solari termici,
- 2b)** impianti geotermici a bassa e media entalpia,
- 3b)** pompe di calore,
- 4b)** impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento energeticamente efficienti,
- 5b)** impianti solari fotovoltaici.

La natura di interventi di completamento rispetto agli interventi di tipologia a) dovrà risultare chiaramente dalla *"relazione tecnica del progetto riferita all'immobile oggetto del progetto, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa"*, come richiesta al paragrafo 3.1.1 del Bando.

D. n. 62) Secondo l'Allegato G- "Spese ammissibili, non ammissibili e rendicontazione" le spese tecniche sono ammesse in misura non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili e comunque di importo non superiore a € 10.000,00. Qualora uno dei due limiti massimi o entrambi siano superiori a quelli stabiliti (10% e 10.000€) ho comunque la possibilità di computare tra le spese ammissibili il valore massimo consentito (10% o 10.000€) oppure non posso inserire le spese tecniche tra quelle ammissibili? Esempio. Totale spese ammissibili 200.000€ di cui il 12% (24.000€) di spese tecniche: posso considerare 10.000€ di spese tecniche oggetto di contributo oppure non posso considerare nulla (0€) perché ho superato i valori limite?

R. È possibile inserire tra i costi ammissibili le spese tecniche e quelle relative allo smaltimento dell'amianto nei limiti indicati all'Allegato G- Spese ammissibili, non ammissibili e rendicontazione. La spesa eccedente tali limiti deve essere inserita tra le spese non ammissibili all'interno del Piano Finanziario all'Allegato F- Scheda tecnica di progetto.

D. n. 63) Secondo l'Allegato G- "Spese ammissibili, non ammissibili e rendicontazione" tra le spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto di domanda sono ammesse anche le spese per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto comunque complessivamente non superiori al 20% delle spese ammissibili del relativo intervento. Qualora le spese relative all'amianto siano superiori al 20% ho comunque la possibilità di computare tra le spese ammissibili il valore massimo consentito (cioè il 20%) oppure non posso inserire le spese per l'amianto tra quelle ammissibili?. Esempio - Totale spese ammissibili 500.000€ di cui il 25% (125.000€) di spese per la rimozione dell'amianto: posso considerare 100.000€ di spese per la rimozione dell'amianto oggetto di contributo oppure non posso considerare nulla (0€) perché ho superato il valori limite?

R. È possibile inserire tra i costi ammissibili le spese tecniche e quelle relative allo smaltimento dell'amianto nei limiti indicati all'Allegato G- Spese ammissibili, non ammissibili e rendicontazione. La spesa eccedente tali limiti deve essere inserita tra le spese non ammissibili all'interno del Piano Finanziario all'Allegato F- Scheda tecnica di progetto.

D. n. 64) Nel caso di un'impresa multi sito soggetta all'obbligo di realizzazione delle diagnosi

energetiche ai sensi del D.Lgs. 102/2014 che abbia effettuato la diagnosi, secondo la clusterizzazione prevista dal decreto, su alcuni dei propri siti produttivi e che intenda accedere al presente Bando per la realizzazioni di interventi di efficientamento energetico di un immobile facente parte di un sito che è stato escluso dalla clusterizzazione (quindi per il quale non è stata realizzata la diagnosi energetica): in questo caso le spese per la realizzazione della diagnosi energetica rientrano tra le spese ammissibili oppure no?

R. Ricordiamo l'art. 2.1 del Bando il quale prevede che: “*ciascuna domanda dovrà riguardare solo una singola unità locale o sede operativa esistente consistente in un singolo edificio (o unità immobiliare) identificato catastalmente come nella scheda tecnica di cui all'Allegato F*”. Si ricorda, inoltre, che ai fini del presente Bando, si intende per sede operativa una unità locale nella quale si svolge l'attività economica e in cui si realizzano gli interventi. Pertanto, se la spesa si riferisce ad un immobile avente le suddette caratteristiche ed è sostenuta per redigere le relazioni tecniche come da Allegato F1 ed Allegato F2 previsti all'art. 4.3 del Bando, può essere inserita tra le spese ammissibili **ad eccezione della Diagnosi energetica** prevista all'art. 8 del D.lgs. 102/2014 ai sensi del par. 3.4 del Bando.

D. n. 65) Il dimensionamento degli interventi di produzione da fonte rinnovabile e quelli di cogenerazione/trigenerazione deve essere fatto in funzione del fabbisogno energetico dell'immobile così come definito nel Bando (climatizzazione invernale, estiva, ACS e illuminazione) oppure può essere riferito al fabbisogno totale dell'immobile (quindi comprensivo anche del ciclo produttivo e di altri usi)?

R. L'art. 3.1 del Bando prevede la possibilità di presentare esclusivamente progetti di investimento “*riguardanti l'efficientamento energetico degli immobili sul territorio della Regione Toscana*”. In particolare, “*la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi di cui all'elenco b) deve essere finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità*” e “*la produzione di energia degli interventi di cui alla lettera 7a) deve essere finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità*”.

D. n. 66) Nel caso di interventi di rimozione dell'amianto, la notifica preliminare da inviare alla ASL rientra quale titolo abilitativo edilizio necessario ai fini della cantierabilità?

R. Per titoli abilitativi edilizi ed energetici si intendono i pareri, nulla-osta, autorizzazioni, titoli abilitativi o atti di assenso comunque denominati previsti per realizzare l'intervento dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ed energetica. A titolo esemplificativo e non esaustivo vedi DPR 380/2001, LR 65/2014 e LR 39/2005 e s.m.i. Si conferma che non sono ammissibili progetti per cui, alla data di presentazione della domanda, non sia stata presentata almeno la richiesta per ottenere il titolo edilizio ed energetico per realizzare gli interventi del progetto.

Come previsto al paragrafo 4.3 punto M) del Bando, tra la documentazione a corredo della domanda, è necessario “*allegare obbligatoriamente anche la dichiarazione del tecnico che attesti per ciascun intervento la necessità o meno di titolo abilitativo edilizio ed energetico necessario a realizzarlo*”.

D. n. 67) Nel caso di società neo costituita, potete confermare che il PN è pari all'importo del conferimento dei soci?

R. Come specificato nell'Allegato F, “*per le imprese di nuova costituzione, in luogo del PN, si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo, qualora alla data di presentazione della domanda non sia ancora avvenuta l'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio*”.

D. n. 68) Il requisito di ammissibilità accetta la mera iscrizione al Registro Imprese con la possibilità per l'azienda, in sede di presentazione della domanda, di risultare inattiva?

R. Tra i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2.2 del Bando si prevede quello di “*essere impresa attiva già alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B- Modello di domanda*”.

D. n. 69) Vorrei sapere se la sostituzione del vecchio scaldacqua a gas per la produzione di acqua calda sanitaria con uno a condensazione con Classe efficienza energetica - riscaldamento dell'acqua A certificata, rientra nelle agevolazioni.

R. Ai sensi dell'art. 3.1, il Bando prevede le seguenti tipologie di interventi ammissibili:

1a) isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;

2a) sostituzione di serramenti e infissi;

3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con:

- impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione
- impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza

4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell'immobile;

5a) sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempreché utilizzanti sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO2 o inquinanti;

6a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.);

7a) impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento.

Pertanto, la sostituzione di scaldacqua tradizionali è una tipologia di intervento ammissibile se con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell'immobile.

Si ricorda inoltre che, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal Bando, “*le domande, ai fini dell'ammissibilità, devono prevedere un progetto, composto da uno o più interventi sopra citati, che consegue una quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento maggiore o uguale al 10%*”.

D. n. 70) Tra le spese ammissibili di cui all'art. 3.4 n. 3 del Bando ("spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo, certificazione.... studi e/o consulenze specialistiche, indagini, diagnosi energetiche, attestazione di prestazione energetica ante e post

intervento") possono essere fatte rientrare le spese sostenute dall'impresa richiedente per la redazione, da parte del tecnico abilitato indipendente ed esterno, della Relazione tecnica o audit energetico ante intervento (di cui all'Allegato F1) e della Relazione Tecnica del progetto (di cui all'Allegato F2)?

R. Si. Come specificato al punto 3 dell'art. 3.4 del Bando, sono ammissibili - al netto di IVA - le "spese tecniche per progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo nonché certificazione degli impianti, dei macchinari, dei sistemi e delle opere, studi e/o consulenze specialistiche, indagini, diagnosi energetiche (ad esclusione di quelle previste all'art. 8 del D.Lgs. n. 102/2014), attestazione di prestazione energetica ante e post intervento. Le suddette spese tecniche sono ammesse in misura non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili e comunque di importo non superiore a €10.000,00 purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi oggetto della domanda, come risultante in modo specifico ed univoco da idonea documentazione contrattuale inerente l'affidamento dei relativi incarichi".

D. n. 71) Secondo quanto previsto dal Bando "sono quindi ammissibili le spese sostenute a partire dal 26/04/2016 purché imputate al progetto oggetto di domanda che, alla data di presentazione della domanda, non deve essere stato portato materialmente a termine o completamente attuato, ai sensi dell'art. 65 comma 6 del Reg. UE 1303/2013, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario". Per progetto oggetto di domanda si intende il programma nel suo intero composto dai vari investimenti singoli? Quindi, le spese già concluse relative ai singoli investimenti possono essere inserite in domanda?

Se il mio programma comprende la sostituzione di infissi già completamente fatturata successivamente al 26/04/2016 e la sostituzione dell'impianto di climatizzazione ancora da realizzare, posso inserire in domanda entrambe le spese?

R. Oltre alla data di conclusione lavori, bisogna fare attenzione a quella di avvio, infatti all'interno dello stesso paragrafo da Voi citato si dice anche che: "l'avvio dei lavori non deve essere precedente al 26/04/2016, data di presentazione da parte della Regione Toscana della richiesta di modifica del POR alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 65 comma 9 del Reg. UE 1303/2013", dove per avvio dei lavori si intende "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori".

Quindi, devono essere rispettate entrambe le condizioni per ogni progetto: alla data di presentazione della domanda, non deve essere stato portato materialmente a termine o completamente attuato, né può essere "avviato" prima del 26/04/2016.

Dovrà essere il tecnico, all'interno delle sue relazioni, a dimostrare che gli interventi proposti sono tra loro funzionali e che quindi appartengono tutti ad un unico progetto organico.

D. n. 72) Nella Dichiarazione de minimis devono essere indicati anche i contributi relativi al Bando efficientamento energetico 2016 a cui l'impresa ha rinunciato inviando comunicazione ufficiale via PEC al responsabile del procedimento?

R. È necessario indicare nella dichiarazione de minimis i contributi concessi relativi al Bando efficientamento energetico 2016 se ancora non è stato emesso il Decreto Dirigenziale di revoca

dello stesso, data la rinuncia presentata.

Se, invece, è già in possesso del Decreto Dirigenziale di revoca, non è necessario indicare il contributo concesso con il Bando 2016 ai fini della dichiarazione *de minimis*.

D. n. 73) Un'azienda ha acquistato un immobile tramite leasing attualmente ancora attivo può presentare domanda se la società di leasing, come proprietario, emette la dichiarazione di autorizzazione agli interventi oggetto della domanda?

R. Come indicato al paragrafo 2.1 del Bando, “*la domanda può essere presentata sia dal proprietario dell’immobile che dal soggetto che gestisce l’attività economica (es. affittuario, gestore,etc.) fermo restando che il soggetto richiedente deve rispettare i requisiti del Bando di cui ai successivi paragrafi*”.

Può quindi presentare domanda chi ha la disponibilità dell’immobile a seguito di un contratto di leasing, purché la società di leasing rilasci la dichiarazione di cui all’allegato Q del Bando.

D. n. 74) Soggetto richiedente sarà un AGRITURISMO. Trattandosi di una nuova società che si dovrà costituire, dal momento che è in corso la voltura delle pratiche edilizie, qualora al momento della presentazione della domanda non fosse ancora ufficialmente concluso tale passaggio, può essere di ostacolo all’ammissione?

R. Posto che l’attività di AGRITURISMO sarà ammissibile solo in presenza di un codice ATECO rientrante tra quelli indicati al paragrafo 2.1.1, ricordiamo che il soggetto proponente deve avere, a pena di inammissibilità, la “piena” disponibilità dell’immobile oggetto degli interventi dato quanto previsto al punto 18 del paragrafo 2.2.

D. n. 75) Il codice ATECO ammissibile, deve essere quello PRIMARIO? O può essere anche il secondario?

R. L’art. 2.2 del Bando specifica che “*il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell’Allegato B- Modello di domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità*”, tra i quali, al punto 5, quello di “*esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinataria dell’intervento, un’attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1.1.*”

Pertanto, il codice ATECO ammissibile deve essere quello primario.

D. n. 76) Per alcuni interventi rientranti nel Bando è necessario attendere un’approvazione da parte dell’amministrazione comunale del nuovo strumento urbanistico. Mentre la restante parte dell’intervento è cantierabile subito mediante una SCIA. È possibile inserire l’importo dell’intero intervento ed effettuare successivamente una variante in corso d’opera per quegli interventi non rientranti nella prima autorizzazione richiesta?

R. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente è tenuto a dichiarare “di avere presentato almeno la richiesta per ottenere il titolo abilitativo edilizio ed energetico per la realizzazione di ciascun intervento del progetto” (vd. punto 29 dell’Allegato B- Modello di domanda).

Lo stesso dovrà però dichiarare anche di “impegnarsi a presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, la dichiarazione del tecnico che attesti il possesso del titolo abilitativo edilizio ed energetico pienamente efficace per la realizzazione di ciascun intervento [immediata cantierabilità allegando il suddetto titolo” (Allegato L- Dichiaraione titoli abilitativi). In assenza, l'intervento che è parte del progetto non sarà finanziabile.

D. n. 77) Chiediamo se e come potrebbe partecipare un cliente che, qualora avviasse l'iter, dovrebbe presentare richiesta di autorizzazione paesaggistica per alcuni interventi.

R. Il paragrafo 4.3 del Bando punto M specifica che in caso di necessità di titolo abilitativo edilizio ed energetico è necessario allegare obbligatoriamente il titolo o la richiesta per ottenerlo. Pertanto nel caso in cui sia necessario il possesso dell'Autorizzazione Paesaggistica è sufficiente allegare alla domanda la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica. Si ricorda che ai sensi del paragrafo 6.1 del Bando al momento della sottoscrizione del contratto di cui al successivo paragrafo 6.2, pena la decadenza del contributo, il beneficiario dovrà possedere il titolo abilitativo edilizio ed energetico pienamente efficace per la realizzazione dell'intervento [immediata cantierabilità]; Pertanto nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, sia stata presentata la sola richiesta per ottenere il titolo abilitativo edilizio ed energetico per la realizzazione dell'intervento (caso 1, 2a, 2b di cui alla dichiarazione al punto N) del paragrafo 4.3) il beneficiario dovrà presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo, la dichiarazione del tecnico attestante il possesso del titolo abilitativo edilizio ed energetico pienamente efficace per la realizzazione dell'intervento.

D. n. 78) È possibile variare successivamente la SCIA allegata in fare di presentazione della domanda?

R. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente è tenuto a dichiarare “di avere presentato almeno la richiesta per ottenere il titolo abilitativo edilizio ed energetico per la realizzazione di ciascun intervento del progetto” (vd. punto 29 dell'Allegato B- Modello di domanda).

Lo stesso dovrà però dichiarare anche di “impegnarsi a presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, la dichiarazione del tecnico che attesti il possesso del titolo abilitativo edilizio ed energetico pienamente efficace per la realizzazione di ciascun intervento [immediata cantierabilità allegando il suddetto titolo” (Allegato L- Dichiaraione titoli abilitativi). In assenza, l'intervento che è parte del progetto non sarà finanziabile.

Ricordiamo, infine, che eventuali modifiche ai progetti sono ammesse nei termini previsti all'art. 6.4 del Bando. In ogni caso “dovranno rimanere inalterati la tipologia dell'intervento del progetto ammesso a contributo e la localizzazione dell'intervento”.

D. n. 79) Desideriamo chiedere se fra gli interventi eleggibili possano rientrare: interventi di efficientamento dell'impianto di illuminazione presso le sedi produttive aziendali attraverso l'installazione di lampade a LED in sostituzione dei corpi illuminanti esistenti sulla base di un progetto illuminotecnico e corredando l'intervento con la misura dei consumi in configurazione ex-ante ed ex-post, ai fini di una corretta quantificazione dei risparmi.

R. Ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando,

a) Gli interventi attivabili riguarderanno le seguenti tipologie:

- 1a)** isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;
- 2a)** sostituzione di serramenti e infissi;
- 3a)** sostituzione di impianti di climatizzazione con:
 - impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione,
 - impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza;
- 4a)** sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell'immobile;
- 5a)** sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempreché utilizzanti sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO₂ o inquinanti;
- 6a)** sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.);
- 7a)** impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento.

Si ricorda però che, a norma dello stesso paragrafo 3.1, “*ai fini del presente Bando non sono ammissibili interventi per la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti più efficienti, anche nel caso sia associato all'installazione di sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione utilizzanti sensori di luminosità e/o presenza e/o movimento*”.

D. n. 80) Desideriamo chiedere se fra gli interventi eleggibili possano rientrare: interventi di installazione di apparati per il monitoraggio e controllo degli impianti e delle macchine produttive ai fini del monitoraggio dei consumi energetici e del controllo da remoto delle utenze.

R. Il Bando intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento riguardanti l'efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese, non a monitorare/controllare i consumi di impianti e macchine produttive.

D. n. 81) Un'impresa intende sostituire il vecchio impianto di climatizzazione con un nuovo impianto alimentato da pompa di calore ad alta efficienza (conseguendo un risparmio energetico superiore al 10%): chiedo conferma che tra le spese ammissibili rientri, oltre alla pompa di calore, anche tutto l'impianto di distribuzione interna, il cui rifacimento è necessario per sfruttare al meglio la nuova configurazione di impianto

R. In termini generali, le spese per opere edili ed impiantistiche potranno essere ritenute ammissibili in fase istruttoria sulla base della relazione del tecnico abilitato che dovrà attestare/dimostrare il loro essere “*strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda*” (si veda Allegato G- Spese ammissibili, non ammissibili e rendicontazione).

D. n. 82) Dato che al paragrafo 3.1 del Bando dice che “sono ammissibili solo progetti su una singola unità locale/sede operativa esistente consistente in un edificio (o unità immobiliare) e dotato almeno dell'impianto di climatizzazione invernale e/o estiva, pena la non ammissibilità”, volevo sapere se fosse ammissibile il caso in cui deve essere cambiato tutto il tetto di uno stabilimento dove però solo in parte al suo interno sono presenti impianti di climatizzazione invernale/estiva.

R. Se si fa riferimento all'intervento 1a) isolamento termico di strutture orizzontali e verticali, il paragrafo 3.1 del Bando non pone vincoli specifici, se non quello indicato, ovvero la realizzazione di un progetto su una singola unità locale/sede operativa esistente consistente in un edificio (o unità immobiliare) e dotato almeno dell'impianto di climatizzazione invernale e/o estiva. Lo stesso non può dirsi per le tipologie che prevedono interventi di "sostituzione" (esempio intervento 3a).

D. n. 83) L'impresa, che ha disponibilità dell'immobile sede dell'attività in virtù di regolare contratto di affitto, intende sostituire il vecchio impianto di climatizzazione con un nuovo impianto alimentato da pompa di calore ad alta efficienza; la vecchia caldaia è di proprietà della società immobiliare proprietaria dell'immobile, l'investimento lo farebbe quindi l'impresa locataria (non proprietaria dell'attuale caldaia) come "miglioria su bene di terzi". L'investimento, fermo restando il consenso dell'impresa proprietaria all'operazione, è ammissibile ?

R. La domanda può essere presentata sia dal proprietario dell'immobile che dal soggetto che gestisce l'attività economica (es. affittuario, gestore, ecc..) e, quindi, anche da chi ha la disponibilità di un immobile in virtù di regolare contratto di locazione, purché venga presentata *"una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dell'immobile (allegando il relativo titolo) e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda e con la quale si assume l'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art. 71 del Regolamento UE 1303/2013"* (Allegato Q e Q1).

D. n. 84) Un ristorante con palafitta sulla spiaggia deve sostituire la parete fronte mare che al momento è una vecchia finestratura con una nuova vetrata più efficiente e rimuovere l'Eternit sul tetto, sostituendoli con nuovi pannelli coibentati. Questi interventi necessitano di adeguamenti alla fondazione e alla struttura portante (es.: realizzazione di nuova palificazione e/o sostituzione di vecchi pali). Chiediamo se questi lavori strutturali rientrano nella voce delle spese ammissibili:

R. In termini generali, le spese per opere edili ed impiantistiche potranno essere ritenute ammissibili in fase istruttoria sulla base della relazione del tecnico abilitato che dovrà attestare/dimostrare il loro essere *"strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda"*.

D. n. 85) Il progetto riguarda un capannone con sistema di climatizzazione invernale per tutto il Piano Terra del capannone prodotto per mezzo di una stufa a pellet con riciclo dell'aria mediante un estrattore da tetto assiale 13.000mc/h e con sistema di climatizzazione invernale/estivo al piano primo del capannone (locali ad uso ufficio) mediante un condizionatore con split aria calda/fredda. Si richiede conferma che tale edificio rispetta il requisito di presenza di ai impianto di climatizzazione invernale/estiva.

R. Il Bando, non prevedendo alcuna specifica definizione, si apre alle diverse tipologie di impianti di climatizzazione invernale/estiva.

D. n. 86) La nostra domanda riguarda solo una singola unità locale esistente consistente in un singolo edificio identificato catastalmente come nella scheda tecnica all'Allegato F e il progetto sarà su una singola unità locale/sede operativa esistente consistente in un edificio dotato dell'impianto di climatizzazione invernale solo in una porzione di esso (uffici - 150 m2). Il progetto è composto da più interventi citati nel Bando, ed è legato anche all'aumento della porzione riscaldata che includerà oltre agli uffici anche la produzione e lo showroom (da 100 m² climatizzati si passerà a minimo 500 m²). La quota di risparmio energetico rispetto ai consumi di energia primaria ante intervento sarà maggiore/uguale al 10%, ma occorrerà stimare i consumi ante intervento di tutta la parte che verrà inclusa nei lavori, e non solo degli uffici. Tale risparmio verrà riportato in una relazione tecnica/audit energetico ante intervento, a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indipendente ed esterno all'impresa che ha effettuato lo studio dei consumi energetici ante intervento degli ultimi 3 anni. In tale studio si inseriranno i valori dei consumi "stimati in assenza di misuratori dedicati", e nella Relazione Tecnica del progetto si indicherà dopo, tra gli altri punti, le caratteristiche tecniche e prestazioni di ciascun intervento con gli obiettivi di risparmio energetico rispetto ai consumi ante intervento e di miglioramento dell'efficienza energetica, i metodi utilizzati per calcolare e quantificare gli obiettivi per effetto di ciascuno degli interventi previsti e la potenza e produzione di energia dell'impianto ipotizzando una climatizzazione ante intervento di tutti i 500 m² inclusi nei lavori di efficientamento come da progetto, non solo dei 100 m² attualmente climatizzati. È ammissibile?

R. Il paragrafo 3.1 del Bando, al punto 3a), indica tra le tipologie di interventi ammissibili la "sostituzione di impianti di climatizzazione". Nel caso presentato si fa riferimento ad un "edificio dotato dell'impianto di climatizzazione invernale solo in una porzione di esso (uffici - 150 m²)", pertanto l'intervento ammissibile potrà riguardare solo la suddetta porzione di immobile.

D. n. 87) Un centro sportivo sta eseguendo una serie di interventi di installazione di sistemi intelligenti di automazione e controllo per illuminazione e climatizzazione interna, con sensori di presenza e movimento. Scopo principale è quello di contenere i costi di elettricità e di riscaldamento. Alcuni di questi sensori saranno messi anche nella piscina interna al centro sportivo, per regolare il flusso d'acqua scambiato e risparmiare così l'energia utilizzata nel riscaldamento dell'acqua. Quest'ultimo intervento è ammissibile e il risparmio energetico relativo può essere conteggiato ai fini della determinazione dell'impiego di energia primaria ante e post intervento?

R. Ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando,

a) Gli interventi attivabili riguarderanno le seguenti tipologie:

- 1a)** isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;
- 2a)** sostituzione di serramenti e infissi;
- 3a)** sostituzione di impianti di climatizzazione con:
 - impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione,
 - impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza;
- 4a)** sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell'immobile;
- 5a)** sistemi intelligenti di automazione e controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna sempreché utilizzanti sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO₂ o inquinanti;

- 6a)** sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.);
7a) impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento.

b) A completamento degli interventi precedenti possono essere attivati anche i seguenti interventi per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili quali solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile solare senza eccedere i limiti dell'autoconsumo:

- 1b)** impianti solari termici,
- 2b)** impianti geotermici a bassa e media entalpia,
- 3b)** pompe di calore,
- 4b)** impianti di teleriscaldamento/teleraffrescamento energeticamente efficienti,
- 5b)** impianti solari fotovoltaici.

Pertanto, l'intervento relativo all'utilizzo di sensori per il risparmio dell'energia utilizzata nel riscaldamento dell'acqua della piscina non è ammesso.

Inoltre, ai sensi del paragrafo 3 del Bando i consumi di energia primaria sono da riferirsi alla climatizzazione estiva e/o invernale, alla produzione di acqua calda e all'illuminazione.

D. n. 88) Il progetto in esame è in corso di realizzazione con inizio lavori gennaio 2017 ed è composto da n° 3 interventi: uno di coibentazione, uno di installazione di impianto FV e di installazione di pellicole ai vetri come ombreggiamento passivo.

Il progetto è in corso di realizzazione, non è stata fatta la fine lavori e devono ancora essere emesse fatture ed eseguiti bonifici. Per quanto riguarda l'impianto FV è entrato in esercizio in data 29 marzo 2017 con dichiarazione di conformità ma mancano ancora da finire tutte le opere di completamento necessarie per la fine lavori quali per esempio monitoraggio, parte dei quadri e alcune linee elettriche, ecc.

Quindi visto che nel Bando si parla di progetto e che non è stata fatta la fine lavori ma l'allaccio ENEL chiedo se anche l'impianto FV in oggetto possa rientrare tra gli interventi ammessibili del Bando.

R. Si fa presente che sono ammessibili le spese sostenute a partire dal 26/04/2016 purché imputate al progetto oggetto di domanda che, alla data di presentazione della domanda, non deve essere stato portato materialmente a termine o completamente attuato, ai sensi dell'art. 65 comma 6 del Reg. UE 1303/2013, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario. L'avvio dei lavori non deve essere precedente al 26/04/2016, data di presentazione da parte della Regione Toscana della richiesta di modifica del POR alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 65 comma 9 del Reg. UE 1303/2013, dove per avvio dei lavori si intende "*la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima*".

Quindi, devono essere rispettate entrambe le condizioni per ogni progetto: alla data di presentazione della domanda, non deve essere stato portato materialmente a termine o completamente attuato, né può essere "avviato" prima del 26/04/2016.

Dovrà essere il tecnico, all'interno delle sue relazioni, a dimostrare che gli interventi proposti sono tra loro funzionali e che quindi appartengono tutti ad un unico progetto organico.

D. n. 89) L'intervento oggetto del Bando efficientamento energetico è cumulabile con gli incentivi connessi ai certificati bianchi?

R. All'art. 3.6 del Bando è previsto che: “*in nessun caso è ammesso il cumulo dei contributi previsti dal presente Bando sugli stessi costi ammissibili con altri contributi o agevolazioni di provenienza provinciale, regionale, nazionale o comunitaria (ad esempio certificati bianchi, detrazione fiscale, etc..)*”.

D. n. 90) Il Bando prevede che le domande devono riguardare solo “una singola unità locale o sede operativa esistente consistente in un singolo edificio (unità immobiliare) identificato catastalmente”. Viene precisato anche che s'intende per sede operativa una unità locale nella quale si svolge l'attività economica e in cui si realizzano gli interventi e che “ciascuna impresa potrà presentare al massimo tre domande”. Tutto ciò pare di facile lettura per il settore industria, mentre le cose si complicano per il settore turismo. Può essere considerata singolo edificio, ai fini del Bando, una struttura di villaggio vacanze che è costituita, pur risultando dall'estratto di mappa catastale in un unico subalterno, da numerosi bungalow anche separati gli uni dagli altri?

Si chiede inoltre se il calcolo del risparmio energetico di almeno del 10% deve riferirsi all'intera unità produttiva (nel villaggio esistono altre strutture non interessate dall'intervento) essendo la bolletta elettrica unica o si può prendere a base su stima solo i bungalow oggetto dell'intervento.

R. Fermo restando gli altri requisiti di ammissibilità richiesti dal Bando, è possibile presentare domanda per l'attività produttiva descritta se, come affermato, la stessa risulta identificata da un unico subalterno e pertanto equiparabile ad una singola unità immobiliare.

Il calcolo del risparmio energetico di almeno del 10% dovrà riferirsi all'intera unità produttiva relativa agli immobili oggetto di intervento.

D. n. 91) Lo scorso anno abbiamo presentato domanda, per sostituzione infissi la cosa non è andata a buon fine per un errore procedurale. Nel frattempo ad inizio anno gli infissi sono stati cambiati comunque. Possiamo ripresentare domanda in qualche modo?

R. Fermo restando il possesso di tutte le altre condizioni previste dal Bando, si fa presente che sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 26/04/2016 purché imputate al progetto che, alla data di presentazione della domanda, non deve essere stato portato materialmente a termine o completamente attuato, ai sensi dell'art. 65 comma 6 del Reg. UE 1303/2013, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

L'avvio dei lavori non deve essere precedente al 26/04/2016, data di presentazione da parte della Regione Toscana della richiesta di modifica del POR alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 65 comma 9 del Reg. UE 1303/2013, dove per avvio dei lavori si intende “*la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima*”.

D. n. 92) Al fine di valutare la possibile partecipazione al Bando, si richiede l'ammissibilità di spese sostenute per l'efficientamento energetico di uno studio professionale associato con due sedi, gli interventi per cui si richiede l'ammissione al Bando interessano una sola delle due sedi

attiva dal 01/03/2016 presso un fondo la cui disponibilità è data da un contratto di comodato, sede adibita ad unità locale, presso la quale sono in corso di esecuzione una serie di interventi.

R. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal Bando, si ricorda che:

1) a norma del punto 4 del paragrafo 2.2 (“Requisiti di ammissibilità”): “*nel caso di liberi professionisti la localizzazione della sede operativa o unità locale destinataria dell'intervento dovrà coincidere con il luogo di esercizio dell'attività dichiarato nella prevista comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate ai fini IVA (attuale Modello AA9/121, Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA – Imprese individuali e lavoratori autonomi) sin dalla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, dal momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B-Modello di domanda*”.

2) a norma del punto 18 del paragrafo 2.2 (“Requisiti di ammissibilità”): il richiedente deve “*deve avere la disponibilità dell'immobile oggetto degli interventi*”. Ne consegue che la domanda può essere presentata sia dal proprietario dell’immobile che dal soggetto che gestisce l’attività economica (es. affittuario, gestore, ecc..) e, quindi, anche da chi ha la disponibilità di un immobile in virtù di regolare contratto di comodato, purché venga presentata “*una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dell'immobile (allegando il relativo titolo) e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario che autorizza la realizzazione degli interventi oggetto di domanda e con la quale si assume l'impegno di garantire la stabilità delle operazioni di cui all'art. 71 del Regolamento UE 1303/2013*” (Allegato Q e Q1).

D. n. 93) Il paragrafo 3.6 relativo al divieto di cumulo può intendersi rispettato qualora l'impresa abbia anche richiesto altri aiuti o li richieda (domanda all'ENEA o superammortamento) ma non ne abbia in effetti usufruito (ne fruirà a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017 presentata nel 2018) dichiarando che vi rinuncerà qualora risulti beneficiaria del contributo regionale di cui al Bando in oggetto?

R. Fermo restando il divieto di cumulo di cui paragrafo 3.6, si ricorda che, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del Decreto di concessione del contributo, il beneficiario è tenuto a sottoscrivere il Contratto redatto secondo lo schema allegato al Bando (Allegato J) e che al punto 11 dell'art 4. prevede il seguente obbligo: “*rispettare il divieto di cumulo del contributo previsto dal paragrafo 3.6 del Bando, impegnandosi per il futuro a non cumulare altri finanziamenti sugli stessi costi ammissibili del progetto*”.

Inoltre, ai sensi dell'art. 12 (Risoluzione per inadempimento e revoca del contributo), comma 1, del medesimo Contratto: “*il mancato rispetto degli “Obblighi del beneficiario” di cui all'art. 4 del presente contratto costituisce inadempimento contrattuale ed in tal caso la Regione Toscana procederà - previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il Beneficiario - alla risoluzione del contratto ed alla conseguente revoca del contributo concesso secondo le modalità indicate nel Bando*”.

D. n. 94) Una ditta individuale in contabilità semplificata con inizio attività nel corso del 2017, senza aver ancora conseguito ricavi e sostenuto costi di gestione, può fruire degli incentivi del Bando? Come può dimostrare la capacità economico-finanziaria non avendo ancora chiuso un esercizio? Si precisa che non è previsto il ricorso a capitale di finanziamento esterno. È possibile presentare una situazione economica previsionale?

R. Ai sensi dell'art. 4.3 del Bando per le imprese che alla data di presentazione della domanda non

abbiano ancora chiuso il primo bilancio è necessario allegare la situazione economica e patrimoniale di periodo. Nel caso di imprese non obbligate alla redazione del bilancio è necessario allegare un prospetto su attività e passività redatto ai sensi dell'art. 2424 c.c. e lo stato patrimoniale redatto da un professionista abilitato ai seni dell'art. 2422 del c.c. (per macrovoci).

D. n. 95) Dal 19 aprile 2016 ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. 102/2014 le diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati, cioè: EGE ai sensi della UNI CEI 11339; ESCo ai sensi della UNI CEI 11352; Auditor energetici secondo norma tecnica. Per il Bando valgono le stesse indicazioni? Quali documenti sono necessari?

R. La documentazione a corredo della domanda è quella indicata all'art. 4.3 del Bando. In particolare la scheda tecnica di progetto deve contenere tutti gli elementi descritti al paragrafo 3.1.1 del Bando.

D. n. 96) Un edificio in cui è presente un subalterno ad uso residenziale (NON oggetto di intervento) e nel quale abita lo stesso proprietario intestatario di impresa alberghiera può essere oggetto del Bando?

R. Nel caso in cui all'interno dell'edificio siano presenti due subalterni con diversa destinazione d'uso (una commerciale e l'altra residenziale) è possibile presentare la domanda per la sola parte commerciale.

D. n. 97) Il nostro è il caso di una società commerciale che ha deciso di riqualificare uno degli edifici di proprietà, attualmente adibito a magazzino, in cui è stato temporaneamente chiuso l'allacciamento alla fornitura di gas naturale poiché non necessario (caldaia presente). È già stato presentato un piano di recupero, con cambio di destinazione d'uso, che vedrà l'edificio dividersi in più aree, una delle quali rimarrà un'ulteriore sede dell'azienda stessa e le altre saranno affittate. Sarà comunque possibile accedere al Bando per la sola parte dell'edificio che continuerà ad essere usata dall'azienda proprietaria come area commerciale e non solo come magazzino?

R. Ai sensi dell'art. 2.2 punto 5 del Bando il richiedente deve alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata, essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA o REA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1.1.

Tale requisito deve essere mantenuto per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo.

D. n. 98) Una società immobiliare (CODICE ATECO 2017 sezione L 68.1) intende eseguire lavori di efficientamento della propria sede legale ed operativa (rifacimento copertura con sostituzione di amianto e fotovoltaico/solare termico, sostituzione impianto riscaldamento con pompe calore per caldo/freddo, infissi, regolazione domotica utenze impianto elettrico e illuminazione). Ci chiediamo se rientra o meno nei casi particolari di ammissione al Bando.

R. Ai sensi del paragrafo 2.1.1 del Bando le attività immobiliari (ATECO 2007 sezione L) non rientrano tra le attività agevolabili.

D. n. 99) Una impresa artigiana con codice attività 10.89.09 produzione di altri prodotti alimentari (C) svolge attività di lavorazione, raffinazione e confezionamento miele. In base al paragrafo 2.1.1 del Bando risulterebbe ammissibile (la sezione C è ammessa per intero). Tuttavia nello stesso paragrafo si legge: "non potranno presentare domanda le imprese appartenenti ai settori economici esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti «de minimis» ed in particolare:

- b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;**
 - c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:**
- i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,**
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari".**

E, poi, ancora:

"È incluso il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) per impianti con potenza installata uguale o superiore ad 1 MW elettrico".

Poiché il miele fa parte dell'allegato I del Trattato, devo intendere che l'impresa è ammessa e può fare domanda solo per la realizzazione di impianti di potenza installata uguale o superiore a 1MW?

R. Confermiamo che ai sensi del paragrafo 2.1.1 del Bando non potranno presentare domanda imprese appartenenti al settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ovvero le imprese agricole e forestali che rientrano nel campo di interesse del FEASR e già oggetto di finanziamento tramite il PSR.

Possono presentare domanda imprese appartenenti al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea per impianti con potenza installata uguale o superiore ad 1 MW elettrico.

Si ricorda che ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 si intende per:

- «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

D. n. 100) Ai fini del calcolo del risparmio energetico del 10% (così come riportato nell'Allegato 1, al capitolo 3.1), l'energia elettrica utilizzata per conservare i prosciutti all'interno di un salumificio rientra nel conteggio relativo alla climatizzazione invernale o negli usi di processo?

R. Nel caso specifico l'energia elettrica utilizzata per la conservazione dei prosciutti all'interno del salumificio rientra tra l'energia prodotta nel processo produttivo.

D. n. 101) Avremmo la necessità di sostituire l'impianto di condizionamento posizionato sul tetto della sede della nostra società di servizi. La nostra attività è di servizi alle imprese codice ATECO 69.20.13. La domanda è se è ammissibile per la nostra attività il finanziamento del Bando in oggetto in base al codice S: "Altre attività di servizi, ad esclusione della divisione 94", allegato certificato camerale.

R. L'attività "69.20.13" in quanto rientrante nella sezione "M – Attività professionali, scientifiche e tecniche" è finanziabile a parità di altre condizioni, purché tale codice sia riferito all'attività prevalente svolta nella sede oggetto dell'intervento.

Il codice attività "69.20.13" non rientra nella sezione "S – Altre attività di servizi".

D. n. 102) Un requisito di ammissibilità è che l'impresa sia un'impresa attiva. Ma se l'impresa è di fatto momentaneamente impossibilitata a svolgere la propria attività, può lo stesso partecipare al Bando?

R. Ai sensi del paragrafo 2.2 del Bando il richiedente deve essere impresa attiva, come riscontrabile dal certificato camerale, già alla data di presentazione della domanda o, in caso di spese ammissibili sostenute antecedenti tale data, al momento della prima spesa ammissibile dichiarata nell'Allegato B- Modello di domanda.

Tale requisito deve essere mantenuto per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo (Allegato J - Art. 4, punto 12) .

D. n. 103) Un'impresa ha nel suo oggetto sociale una sola attività in una sola sede operativa (es.: B&B che ha come oggetto sociale SOLO affitta-camere e non anche RISTORAZIONE), è attiva al momento della presentazione della domanda ed esegue gli interventi ammessi. Se per realizzare tali interventi (e, quindi, attuare il progetto) l'impresa deve necessariamente SOSPENDERE per un periodo di tempo la sua unica attività, può partecipare al Bando?

R. Il requisito previsto dal Bando si riferisce al concetto di impresa attiva come "impresa iscritta al Registro delle Imprese che esercita l'attività e non risulta avere procedure concorsuali in atto"; pertanto, temporanee sospensioni dell'attività per eseguire i lavori non rilevano ai fini del requisito del Bando.